

28230/13

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Minori.
Dichiarazione
stato
adottabilità.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5940/2013

Cron. 28230

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente -

Rep. /

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere -

Ud. 02/12/2013

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere -

PU

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5940-2013 proposto da:

ZA

(C.F. X

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
digs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall'avvocato MILANI GERARDO,

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2013

contro

1886

CM

, CV

, nella loro

qualità rispettivamente di curatrice speciale e

tutore della minore BJ , domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato LODA CARLA, giusta procura a margine
del controricorso;


- controricorrenti -

contro

BK , PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 95/2013 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 22/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MILANI GERARDO
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (e
deposita cartolina avviso di ricevimento);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.




Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con ricorso depositato in data 7 novembre 2011, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, chiese l'apertura di un procedimento volto alla declaratoria dello stato di adottabilità della minore BJ

, nata il 13.1.2011. Nominato il difensore d'ufficio ai genitori ed il curatore difensore per la minore, acquisite le relazioni dei servizi sociali, con decreto in data 10.1.2012 il Tribunale sospese i genitori dalla potestà genitoriale e nominò un tutore alla minore, disponendo altresì il collocamento della bambina presso una coppia tra quelle in lista di attesa per l'adozione nazionale.

Con sentenza del 14.9.2012 il Tribunale, rilevato che la minore è figlia di un cittadino albanese privo di stabile dimora e di una cittadina italiana con deficit intellettivo, proveniente da un nucleo multiproblematico; che la madre era stata seguita fin dalla gravidanza con collocamento presso una struttura comunitaria dalla quale era volontariamente uscita nel settembre 2011; che la Z durante il lungo periodo trascorso in comunità, pur affiancata da personale specializzato, non era stata in grado di acquisire le competenze primarie necessarie per occuparsi di sé e della bambina; ritenuta la carenza,




nonché la irrecuperabilità delle capacità genitoriali della madre, che non era in grado di soddisfare nemmeno i bisogni primari della piccola in autonomia; ritenuta la carenza delle capacità genitoriali del padre che non aveva manifestato alcuna volontà di farsi carico personalmente della bambina e che nel corso del procedimento si era limitato a reclamare il proprio diritto alla paternità senza assumersi alcuna delle responsabilità derivanti dallo status di genitore, dichiarò lo stato di adottabilità di BJ , disponeva l'interruzione di ogni rapporto tra il minore i genitori, e confermò il collocamento provvisorio della minore presso una coppia tra quelle in lista d'attesa per l'adozione nazionale.

Con sentenza del 22.1.2013 la Corte di appello di Brescia respinse l'appello proposto dalla madre della minore, evidenziando che, in quanto KB non aveva impugnato la sentenza, era passato in giudicato il capo che aveva accertato lo stato di abbandono della figlia minore da parte sua.

1.1.- Contro la sentenza di appello ZA ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Hanno resistito con controricorso il tutore e il curatore speciale della minore, BJ .



Non hanno svolto difese il P.M. e il padre della minore,


BK

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 8 e 10 l. 184/83. Difformità rispetto ai principi generali regolatori della materia>>. Deduce - in sintesi - che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore medesimo sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica. Invoca la giurisprudenza di questa Corte in materia.

2.1.1.- Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata ha correttamente applicato la stessa giurisprudenza di questa Corte invocata dalla ricorrente, secondo la quale la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ex art. 1 della legge n. 184 del 1983, impone

particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico (Sez. 1, n. 18563/2012). Invero, nella concreta fattispecie, con accertamento in fatto congruamente e logicamente giustificato, il giudice del merito ha evidenziato la inadeguatezza della vita offerta alla piccola J dalla madre, per un normale sviluppo psico-fisico, in quanto proprio a causa del suo deficit cognitivo e della provenienza da un nucleo familiare multiproblematico, AZ è stata inserita fin dall'ultimo periodo della gravidanza in una struttura comunitaria, in cui era affiancata da personale specializzato e qualificato dove è rimasta fino al settembre 2011, quando la figlia aveva otto mesi, avendo poi autonomamente deciso di allontanarsi dalla comunità, ma in tale periodo «non è stata in grado di acquisire le competenze primarie necessarie per occuparsi di sé e della bambina».


2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 8 e 10



1. 184/83 e violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in punto alla sussistenza dello stato di abbandono erroneamente ritenuta in sentenza>>.

2.2.1.- Il motivo - là dove non è inammissibile perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità - è infondato.


Giova rimarcare, invero, che è applicabile, nella concreta fattispecie, il contenuto precettivo del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. introdotto dall'art. 54 c. 1 lett. B) del DL 83/2012 convertito nella legge 134 del 2012 (entrata in vigore il 12.8.2012), disposto applicabile alla impugnazione per cassazione della sentenza 22.1.2013 giusta la previsione del comma 3 dell'art. 54 citato. Già in seno alla Sesta sezione - sottosezione prima (relazione su ricorso R.G. 5187/2013) - si è rilevato che, nella evidente prospettiva della novella introdotta dal legislatore del 2012 - che si raccorda con le previsioni originarie del codice di rito e che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità attorno ai "fatti"- l'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.



Per converso, le censure motivazionali formulate dalla ricorrente, anche mediante inammissibile trascrizione e assemblaggio di parti della sentenza della Corte di appello e di relazioni dei servizi sociali, nonché mediante deduzione di circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata (e senza indicazione del luogo e delle modalità in cui siano state sottoposte al giudice del merito, quindi in violazione del principio di autosufficienza) sarebbero state inammissibili anche alla luce del testo previgente dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Nessun vero fatto decisivo trascurato dalla Corte territoriale viene indicato se non gli stessi fatti valutati nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura.

Quanto alla violazione di legge denunciata, va rilevato che la Corte di merito ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sussiste la situazione d'abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; pertanto, una mera espressione di volontà dei



genitori di accudire il minore, in mancanza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono (Sez. 1, n. 4545/2010).

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 l. 184/83 nonché artt. 1, 3, 6, 10, 23, 25 e 26 legge 3 marzo 2009 n. 18>>.


Deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 23, comma 4, l. n. 18/2009 secondo la quale in nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

2.3.1.- Il motivo è infondato pur prescindendo dall'erroneo riferimento delle violazioni denunciate a disposizioni della l. n. 18/2009 anziché a quelle della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo del 13 dicembre 2006.

Invero, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che nel presente procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità della minore BJ, non è in contestazione il diritto del disabile alla maternità e l'obbligo dello Stato di sopperire, nei limiti delle possibilità concrete, a tale disabilità, ma occorre

valutare in concreto l'interesse della minore ad essere cresciuta dalla madre naturale, in relazione alle sue specifiche capacità genitoriali, pur con l'adozione dei supporti adeguati e possibili. In altri termini, la valutazione che deve orientare il giudizio - ha aggiunto la Corte di merito - è quella dell'interesse primario del minore ad un normale ed armonico sviluppo psico-fisico, che prescinde dalla addebitabilità ai genitori delle loro carenze, ma deve essere valutato in concreto, con riferimento alle cure, all'assistenza ed alle risorse morali e materiali che la rete parentale e familiare, anche assistita dai servizi di cui lo Stato dispone, è in grado di assicurare al minore.

Il comma 4 dell'art. 3 della Convenzione citata dispone che <<4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori>>.



Nella concreta fattispecie la minore è stata dichiarata adottabile e, dunque, <<separata dai suoi genitori>> non <<in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori>>, bensì perché in stato di abbandono e perché, nonostante il sostegno offerto dai Servizi sociali, è stato accertato che di sostegno, avendo & chiaramente indicato che <<l'unico sostegno necessario ed utile è quello sostitutivo>> (sentenza impugnata, pag. 8).

Nel resto il motivo contiene censure inammissibili perché dirette a confutare il comportamento degli operatori dei Servizi, cui si addebita di avere "demotivato" la ricorrente "dal portare avanti la gravidanza". Circostanze non rilevabili dalla sentenza impugnata e dedotte senza osservanza del principio di autosufficienza.

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 l. 184/83 e art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'accertamento e all'incidenza della condizione di patologia mentale non transitoria>>.

2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione al rispetto degli obblighi istruttori e al principio del contraddittorio, di cui agli artt. 8 e 10 l. 184/83 ed art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.>>.

Alf. d.

2.5.1.- Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché veicolano censure in fatto dirette ad ottenere una diversa lettura del materiale probatorio (quanto alle condizioni della ricorrente) mentre, ancora una volta, è invocata la giurisprudenza di questa Corte (n. 18563/2012) nel presupposto della non gravità delle condizioni di patologia mentale della ricorrente.

Si tratta, peraltro, di vizi motivazionali non deducibili ai sensi del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., così come (quarto motivo) quello relativo alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica. Richiesta esaminata dalla Corte di merito e disattesa con congrua e logica motivazione.

Il ricorso deve essere rigettato.

L'assenza di precedenti editi sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Infine, rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non è applicabile l'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente



provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2
dicembre 2013

Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Presidente
F. Fusco
Arma Cassazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 18 DIC. 2013

F. Fusco
Arma Cassazione

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.NET